



COMUNE DI SAN CATALDO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

COPIA ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

REGISTRO GENERALE N. 7 DEL 19-03-2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ADOZIONE DI MISURE NECESSARIE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS COVID-19: - CHIUSURA AL PUBBLICO DELLE VILLE, PARCO-GIOCHI E AREE VERDI COMUNALI RECINTATI.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA (CON I POTERI ATTRIBUITI AL SINDACO)

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, avente ad oggetto "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*", con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6 e la successiva legge di conversione (con modifiche) 5 marzo 2020 n° 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed, in particolare:

- l'art. 1, comma 1, ove testualmente si legge "*Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.*

- l'art. 2 che recita: "*Le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1.*"

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, dal titolo “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 59 dell' 8 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza Contingibile e Urgente n° 3 dell' 8 Marzo 2020 avente per oggetto “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”, emanata dal Presidente della Regione Siciliana, che integra il succitato D.P.C.M., oltre a ordinarne l'applicazione sull'intero territorio regionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, dal titolo “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 62 del 9 marzo 2020, con il quale vengono estesi all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, vietando inoltre ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, dal titolo “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 64 del 11-03-2020.

VISTA l' Ordinanza contingibile e urgente n° 5 del 12 marzo 2020 emanata dal Presidente della Regione Siciliana recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*”

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale e la registrazione di casi accertati anche sul territorio comunale;

DATO ATTO che, in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure specifiche che rendano quanto più incisivi possibili gli strumenti e gli obiettivi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n°9.

VISTO, a tal proposito, l'art. 35 del Decreto-legge 2 Marzo 2020, n° 9 - “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, - che testualmente recita: “*A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*”.

CONSIDERATO che le disposizioni normative sopra richiamate pongono come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di estrema necessità;

RITENUTO:

- necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;
- valido strumento di contrasto alla diffusione virale in argomento, la chiusura al pubblico di ville, parchi e aree verdi comunali recintati, sino alla data del 3 Aprile p.v. incluso (in accordo a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.C.M. 8 Marzo 2020).

VISTO l'art. 50, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, ed in particolare i commi 4 e 5.

ORDINA

Per i motivi riportati nelle premesse, che qui si intendono trascritti,

CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO A GIORNO 3 APRILE 2020 (INCLUSO), LA

CHIUSURA AL PUBBLICO DELLE VILLE, PARCO-GIOCHI E AREE VERDI COMUNALI DOTATI DI SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA E QUINDI CON RECINZIONI E CANCELLI DI ACCESSO.

DISPONE

- La trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale la quale è incaricata della vigilanza sull'esecuzione dello stesso, ricordando che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.
- La trasmissione di copia della presente ordinanza a:
 - Sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta;
 - Questore di Caltanissetta;
 - Comando Provinciale Guardia di Finanza;
 - Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana (tramite Dipartimento Reg.le Protezione civile);
 - Tenenza dei Carabinieri di San Cataldo;
 - ASP di Caltanissetta – Distretto Sanitario di San Cataldo.

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, previa notifica a questa Amministrazione, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro 120 giorni.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.